



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Numero 11 del 23/01/2026

Prot. 870

Oggetto: **Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche e superalcoliche e vendita ed utilizzo di fuochi d'artificio o altri prodotti pirotecnici in determinate fasce orarie, in occasione della manifestazione denominata "Invasioni Barbariche 2026" che si terrà nel giorno 24 gennaio 2026.**

IL SINDACO

Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

PREMESSO che nel giorno 24 gennaio 2026 è in programma la Manifestazione denominata Invasioni Barbariche 2026, volta alla promozione del territorio, delle tradizioni e delle Maschere tradizionali sarde, durante la quale è previsto un afflusso notevole di visitatori;

Visto Il programma definitivo della manifestazione "Invasioni Barbariche 2026";

Visto il piano di sicurezza predisposto dall'Ing. Boi Giuseppe:

TENUTO CONTO che gli eventi e manifestazioni pubbliche programmate dall'Amministrazione comunale, durante la Manifestazione Invasioni Barbariche 2026, si svolgeranno principalmente all'interno della perimetrazione del centro storico e zone limitrofe, coinvolgendo in generale tutto l'ambito urbano richiamando sicuramente una moltitudine di persone, tra pedoni e automobilisti nel giorno 24 gennaio 2026

RILEVATA, in particolare, la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare per l'abbandono al suolo e lancio di bottiglie di vetro e lattine che arrecano danno al decoro urbano e costituiscono pericolo per i passanti nonché ostacolo al regolare deflusso del pubblico presente nel caso in cui fosse necessario uno sgombero d'urgenza;

RICHIAMATI il D. Lgs. 123/2015 e l'art. 57 del TULPS circa il divieto circa l'uso in centri abitati e luoghi pubblici di fuochi d'artificio o altri prodotti pirotecnici;

RICHIAMATA la nota del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto *Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*;

VISTA l'Ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale n. 1 del 14/01/2026 per il temporaneo divieto di circolazione e di sosta nelle vie interessate dalla manifestazione;

RITENUTO di dover provvedere, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione anzidetta disponendo, nei giorni nel giorno 24 gennaio 2026, i divieti di seguito

elencati:

Dalle ore 12 alle ore 24 del 24 gennaio 2026 divieto assoluto :

- il DIVIETO temporaneo di vendita per asporto e consumo, all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi/aree interessate dallo svolgimento degli eventi di cui al Piano di Sicurezza e per l'intera durata degli stessi, compresi i locali destinati alla distribuzione automatica. Il divieto non si applica all'interno dei pubblici esercizi e negli spazi dei locali e dei punti ristoro delimitati da strutture fisse (es. pedane delimitate da parapetti, piccole terrazze o cortili interni;

DIVIETO di introduzione, utilizzo e abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

DIVIETO di vendita, acquisto ed utilizzo di fuochi d'artificio o altri prodotti pirotecnici;

VISTI:

- l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città"*, convertito, con modifiche, con Legge n. 48/2017;
- la Circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017, recante chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa richiamata;
- l'art. 650 del Codice penale;

per i motivi innanzi citati in premessa:

ORDINA

agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti nell'area interessata dalla manifestazione, per tutto il periodo della manifestazione di cui sopra e, precisamente dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 24 gennaio 2026;

- 1. il DIVIETO temporaneo di vendita per asporto e consumo, all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi/aree interessate dallo svolgimento degli eventi di cui al Piano di Sicurezza e per l'intera durata degli stessi, compresi i locali destinati alla distribuzione automatica. Il divieto non si applica all'interno dei pubblici esercizi e negli spazi dei locali e dei punti ristoro delimitati da strutture fisse (es. pedane delimitate da parapetti, piccole terrazze o cortili interni;**

2. l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

Agli esercenti attività di commercio e ai cittadini:

1. **Il DIVIETO** di vendita, acquisto ed utilizzo di fuochi d'artificio o altri prodotti pirotecnici;
2. **il DIVIETO** di introduzione, utilizzo e abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento misura ridotta ad € 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle forze di Polizia.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio e sul sito del Comune;

CHE la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, locale stazione dei Carabinieri perché ne curino l'osservanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO



Congiu Sebastiano Antioco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Congiu Sebastiano Antioco", written over the official stamp.